VADEMECUM PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO OT23: RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA INAIL 2027 PER GLI INTERVENTI EFFETTUATI NEL 2026

Nel D.M. del 27 febbraio 2019, che aggiorna la modalità di applicazione delle tariffe INAIL, all'articolo 23 viene mantenuta la possibilità di ricevere uno **sconto sul tasso medio annuale per le aziende che abbiano effettuato, entro il 31 dicembre 2026, interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.**
Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell'otto per cento. Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo lo schema seguente:

Lavoratori - Anno del triennio della PAT	Riduzione
Fino a 10	28%
Da 10,01 a 50	18%
Da 50,01 a 200	10%
Oltre 200	5%

La riduzione ha effetto solo per l'anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT.

SCADENZA

La domanda di riduzione deve essere presentata **entro il termine del 1° marzo 2027.**
Il provvedimento di **accoglimento o di rigetto**, debitamente motivato, è comunicato al Datore di lavoro in via telematica **entro 120 giorni dalla scadenza** del termine di presentazione della domanda.

Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti prescritti per il riconoscimento della riduzione, l'Inail procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni.

COME SI RICHIEDE LA RIDUZIONE

Per ottenere la riduzione l'azienda deve presentare apposita istanza attraverso il **modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione** fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti dall'INAIL.

Ai seguenti link si possono scaricare: la Guida alla compilazione e il Modulo di domanda 2027:
https://www.inail.it/portale/it/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/moduli-assicurazione/premio-assicurativo/riduzione-del-tasso-medio-per-prevenzione---anno-2027--ot23.html

La domanda di riduzione può essere presentata esclusivamente in **modalità telematica** attraverso il servizio online INAIL dedicato alla riduzione del tasso medio per prevenzione (https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online.html).
L'accesso ai servizi online avviene, salvo i casi particolari previsti dall'INAIL, mediante SPID, CIE o CNS. La domanda può essere presentata direttamente dall'azienda oppure tramite un intermediario abilitato, munito della necessaria delega.

STRUTTURA E COMPILAZIONE DEL MODULO

Il modulo di domanda è composto da:

1. **scheda informativa generale**, che contiene i dati aziendali (denominazione e ragione sociale, codice ditta, PAT e matricola INPS);

2. **domanda**, che contiene le generalità e la qualifica in ambito aziendale del richiedente;

3. **dichiarazione**, che la concessione del beneficio è subordinata all'**accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi**; **osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro**; **attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro**);

4. **elenco degli interventi**, sono riportati tutti gli interventi classificati nelle due tipologie A e B a seconda della maggiore o minore valenza;

Modello OT23/2027 – Versione 17/7/2026

INAIL

MODULO DI DOMANDA
PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO PER PREVENZIONE
Anno 2027

Modello esemplificativo a fini informativi. La domanda di riduzione deve essere presentata mediante l'apposito servizio online

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____,
in qualità di _____ della ditta
Denominazione/Ragione Sociale: _____
Codice fiscale: _____
Sede legale (indirizzo/città/CAP): _____
Codice ditta: _____
PAT n°: _____
Matricola Inps: _____

CHIEDE

la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione prevista dall'articolo 23 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

A tal fine, consapevole che, per effetto dell'art.76 del d.p.r. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti o l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che la riduzione sarà annullata nel caso in cui il provvedimento sia stato adottato sulla base di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA

1. di essere consapevole che la concessione del beneficio è subordinata all'accertamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
2. che nei luoghi di lavoro di cui alla presente domanda:
   - ✓ sono rispettate le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
   - ✓ sono stati effettuati, nell'anno solare precedente, i seguenti interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi sono classificati nelle due tipologie A e B in ragione della maggiore o minore valenza prevenzionale; per fruire della riduzione **l'azienda deve aver realizzato 1 intervento di tipo A oppure 2 interventi di tipo B.**

Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT (posizione assicurativa territoriale) dell'azienda, tranne gli interventi della sezione E relativi alle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, che devono essere stati realizzati su tutte le PAT.

Per alcuni interventi, nel modello OT23 è presente il campo "Note" in cui sono riportate precisazioni sulle modalità di attuazione e sulla specifica finalità prevenzionale.

TIPI DI INTERVENTI E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Sul modulo di domanda vanno selezionati gli interventi **che l'azienda ha attuato nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda (2026).** È stato confermato il riconoscimento **della validità pluriennale di alcuni interventi** (contrassegnati con la lettera 'P') che possono essere riproposti per più anni (due o tre anni a seconda dell'intervento, come specificato nel campo "Note"), fermo restando l'obbligo di presentare il modello in ciascuna annualità.
Gli interventi a valenza pluriennale sono: A-1.1, A-1.3, A-1.4, A-3.2, A-3.6, C-1.2, C-2.1, D-5, F-2, F-4, F-6, F-7, F-10.

Il modulo di domanda articola gli interventi nelle seguenti sezioni:

A. prevenzione degli infortuni mortali non stradali
B. prevenzione del rischio stradale
C. prevenzione delle malattie professionali
D. formazione, addestramento, informazione
E. gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
F. gestione delle emergenze e DPI

Nel caso di accentramento delle posizioni assicurative, gli interventi devono essere realizzati su tutte le sedi di lavoro che confluiscono nella PAT accentrante.

Per ogni intervento è necessario allegare, alla domanda la "documentazione ritenuta probante", elencata nel modello INAIL, a pena di inammissibilità, utilizzando l'apposita funzionalità on-line. È facoltà sia dell'azienda che dell'INAIL fornire o richiedere altra documentazione atta a dimostrare l'effettuazione degli interventi dichiarati.